

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Causalità e custodia

*L'uso anomalo della cosa da parte della vittima interrompe il nesso di causa tra questa ed il danno, ed esclude la responsabilità del custode.*

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.11.2017, n. 28429**

*...omissis...*

col primo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. ; artt. 112, 115 e 116 c.p.c. ); sia dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134 );

il motivo, sebbene formalmente unitario, contiene in realtà plurime censure, che possono essere così riassunte:

(a) la Corte d'appello ha violato l'art. 2051 c.c. , perchè ha rigettato la domanda nonostante fosse incontestata l'esistenza del rapporto di custodia, da parte del Comune di Girifalco, sul muretto dal quale cadde B.R.;

(b) la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato le prove raccolte, dalle quali emergeva sia che il muretto non era protetto da parapetti o corrimano; sia che il minore fu costretto a salire sul muretto per sottrarsi al traffico veicolare;

il motivo è manifestamente inammissibile in tutti i profili in cui si articola; per quanto attiene la violazione dell'art. 112 c.p.c. , infatti, la censura è solo annunciata nel titolo del ricorso, ma non adeguatamente illustrata; quanto, poi, al fugace accenno contenuto nel ricorso, secondo cui la Corte d'appello avrebbe erroneamente rilevato "d'ufficio" il concorso di colpa della vittima, anche ad ammettere che tale ermetica allegazione soddisfi il requisito di specificità del ricorso, richiesto dall'art. 366 c.p.c. , n. 3, va ricordato che il concorso di colpa della vittima d'un fatto illecito, ai sensi dell'art. 1227 c.c. , comma 1, è rilevabile anche d'ufficio, e non richiedeva una eccezione formale dei convenuti (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 9241 del 06/05/2016; Sez. L, Sentenza n. 23372 del 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 6529 del 22/03/2011);

per quanto attiene la violazione dell'art. 115 c.p.c. , il motivo è inammissibile in quanto la violazione di tale norma può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016);

per quanto attiene la violazione dell'art. 116 c.p.c. , il motivo è inammissibile in quanto la violazione dell'art. 116 c.p.c. , è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360 c.p.c. , n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016);

anche per quanto attiene la censura concernente la valutazione delle prove, il motivo è manifestamente inammissibile, non essendo sindacabile in questa sede il giudizio di merito e la ricostruzione dei fatti come compiuti dalla Corte d'appello;

a quest'ultimo riguardo v'è in ogni caso da aggiungere che il ricorso, nella parte in cui lamenta un sostanziale fraintendimento delle dichiarazioni testimoniali da parte della Corte d'appello (p. 14 del ricorso) è inammissibile perchè omette di trascrivere le deposizioni che si assumono fraintese, in violazione dell'art. 366 c.p.c. , n. 6;

nessuna violazione dell'art. 2051 c.c. , infine, contiene la sentenza impugnata: questa infatti ha escluso la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c. , sul presupposto che la vittima avesse usato in modo improprio ed anomalo la cosa fonte di danno, e tale principio è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 21727 del

04/12/2012; Sez. 3, Sentenza n. 1769 del 08/02/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24804 del 08/10/2008);

col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia affetta tanto dal vizio di violazione di legge, di cui all'art. 360 c.p.c. , n. 3, (lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1227, 2051 e 2697 c.c. ); quanto da (non meglio precisati) "vizi motivazionali";

deduce, a tal riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato sotto diversi aspetti l'art. 2051 c.c. : sia là dove ha ritenuto la pericolosità della cosa elemento essenziale della responsabilità del custode; sia là dove ha escluso la responsabilità del custode, nonostante quest'ultimo non avesse fornito la dimostrazione del caso fortuito;

il motivo è manifestamente inammissibile nella parte in cui lamenta "vizi motivazionali": sia per la totale mancanza di illustrazione al riguardo; sia perchè in ogni caso il vizio di motivazione, come già accennato, non costituisce più un motivo di ricorso per cassazione, salvo due casi: quando la motivazione manchi del tutto, ovvero quando sia totalmente incomprensibile, ipotesi non ricorrenti nel presente giudizio;

il motivo è, invece, manifestamente infondato nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 2051 c.c. ;

la ratio decidendi della sentenza impugnata, nonostante un non pertinente richiamo alla "pericolosità" della cosa fonte di danno, è infatti limpida: il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che la vittima, senza necessità alcuna, decise di camminare su un muretto non destinato al passaggio di persone, e dunque facendo un uso anomalo della cosa;

tale affermazione in punto di diritto è ineccepibile, alla luce della giurisprudenza richiamata poc'anzi, secondo cui l'uso anomalo della cosa da parte della vittima interrompe il nesso di causa tra questa ed il danno, ed esclude la responsabilità del custode (e sarà il caso di ricordare che tale principio viene ripetuto costantemente da questa Corte da quasi vent'anni, a partire da Sez. 3, Sentenza n. 13337 del 06/10/2000); stabilire, poi, in concreto, se davvero il minore avesse o non avesse necessità di salire sul muretto per sottrarsi al traffico veicolare è questione squisitamente di fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità;

col terzo motivo di ricorso B.R. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un error in procedendo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 4, per avere ommesso di provvedere sulla domanda di risarcimento del danno formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c. ;

il motivo è manifestamente inammissibile per genericità: anche in questo caso infatti il ricorrente, in violazione dei precetti dettati dall'art. 366 c.p.c. , n. 6, non precisa dove e quando la domanda di risarcimento del danno aquiliano sia stata riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ;

ed infatti, essendo stata la domanda attorea accolta dal Tribunale ai sensi dell'art. 2051 c.c. , la proposizione dell'appello da parte del Comune onerava l'appellato di riproporre le domande e le eccezioni non accolte perchè rimaste assorbite, ai sensi della norma appena ricordata; sicchè il silenzio del ricorso su tale questione cruciale impedisce di esaminare il fondo del motivo;

non sarà superfluo comunque ricordare che l'uso anomalo della cosa da parte del danneggiato, escludendo il nesso di causa tra la custodia ed il danno, a fortiori esclude la responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c. ;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c. , comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17);

pqm

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna B.R. alla rifusione in favore del Comune di Girifalco delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55 , ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.R. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2017